



PROVINCIA DI BELLUNO

AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE N. 87 DEL 30/10/2024

OGGETTO: D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e smi - D.Lgs. 24/06/2003, n. 209 e smi - L.R. 21/01/2000, n. 3 e smi. Ditta: Autodemolizione Vignaga s.r.l. Modifica dell'autorizzazione unica n. 18 del 03/03/2020 art. 208 D.lgs. 152/2006 all'esercizio del “Centro di raccolta e impianto di trattamento dei veicoli fuori uso”, sito in via Campedei n.1, Cesiomaggiore (BL).

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. - Norme in materia ambientale;

VISTA la L.R. 21/01/2000, n. 3 e smi - Norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO il D.Lgs. 24/06/2003, n. 209 e smi - Norme relativa ai veicoli fuori uso;

VISTO il D.Lgs. 03/09/2020, n. 119 - Modifica normativa relativa ai veicoli fuori uso;

VISTO il decreto n. 1 del 05/01/2024 del Presidente della Provincia di Belluno, che ha confermato alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore “Acque Ambiente Cultura”;

VISTA l'autorizzazione n.18 del 03/03/2020 che modifica e integra le precedenti autorizzazioni n. 14/ECO del 24/01/2013 e 67 del 20/06/2016, rispettivamente di esercizio dell'impianto e di scarico delle acque meteoriche provenienti dai piazzali dell'impianto medesimo, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla ditta Autodemolizione Vignaga s.r.l., con sede in via Campedei n.1, Cesiomaggiore (BL);

DATO ATTO che il progetto del centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso (di seguito denominato impianto) è stato approvato con Determinazione costitutiva provinciale n. 414 del 21/03/2018 che ne autorizzava anche l'esercizio provvisorio;

VISTA l'istruttoria eseguita dai competenti uffici dalla quale risulta che:

- con nota Prot. Prov. n. 16297 del 11/06/2024 si comunica alla ditta Autodemolizione Vignaga srl l'aggiornamento normativo introdotto con D.Lgs. n. 119 del 03/09/2020, che ha ridotto a dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo le tempistiche per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso.

Pag. 1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

uso di cui all'allegato I, punto 5, del D.Lgs. 24.6.2003, n. 209 e smi, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non sia ancora stato cancellato dal PRA.

Con suddetta nota, si richiede alla ditta di comunicare a questa amministrazione, entro 30 giorni dalla sua ricezione, l'eventuale necessità di modificare il layout aziendale in conseguenza della modifica normativa;

- con nota, acquisita al Prot. Prov. 18297 del 02/07/2024, la Ditta dichiara l'intenzione di riorganizzare l'impianto in seguito all'aggiornamento normativo e, di conseguenza, richiede una proroga di 60 giorni per la presentazione dell'istanza di modifica;
- con la comunicazione Prot. Prov. n. 21484 ricevuta in data 06/08/2024, la Ditta richiede la modifica non sostanziale del layout e l'aggiornamento del piano di gestione operativo e trasmette in allegato:

1. Relazione tecnico descrittiva;
2. Piano di gestione operativa;
3. Layout organizzativo dell'impianto (Tav. U del 05/08/2024);

L'istanza di modifica dell'autorizzazione prevede:

- l'aggiornamento del piano di gestione operativo, in quanto l'attività di messa in sicurezza dei veicoli deve avvenire entro 10 giorni dalla presa in carico del veicolo;
- la modifica del Layout, in particolare con ampliamento delle aree di stoccaggio dei veicoli fuori uso (VFU) con codice EER 160106 e riduzione delle aree di stoccaggio dei VFU con codice EER 106104*.

La modifica del layout ha carattere logistico e organizzativo pertanto non saranno apportate modifiche edilizie né relative al sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento.

Il nuovo layout è stato aggiornato, in seguito della richiesta di integrazioni, secondo la planimetria denominata "Layout organizzativo aggiornato Tavola U - sc. 1:200 - 16/09/2024", dove sono individuati i vari settori destinati a: conferimento e deposito autoveicoli in arrivo all'impianto; deposito veicoli messi in sicurezza; zona dedicata a pressatura carcasse autoveicoli, deposito veicoli pressati (pacchi); collocazione dei vari rifiuti derivanti dal trattamento degli autoveicoli (ferrosi/non ferrosi, vetri, pneumatici, plastiche, motori, batterie, fluidi tipo antigelo, oli esausti, ecc.); officina per il trattamento dei VFU; edificio ad uso uffici, reception e deposito ricambi.

Il settore sud dell'impianto è pavimentato in asfalto ed è adibito al transito di automezzi e a parcheggio dell'utenza.

Le acque meteoriche di dilavamento dell'impianto sono raccolte e convogliate all'impianto di depurazione esistente, dotato di un sistema di trattamento in continuo costituito da:

- pozzetto di prima raccolta
- sezione di dissabbiatura statica
- sezione di disoleazione statica
- pozzetto finale.

Le acque meteoriche di dilavamento, a seguito del trattamento di depurazione, sono convogliate ad un fosso ricettore affluente del Torrente Viera, su sedime di proprietà della Ditta.

Il perimetro dell'impianto è delimitato da muro in calcestruzzo, con sovrastante rete metallica, coperta da rete frangivista in materiale plastico.

- con nota Prot. Prov. 22614 del 20/08/2024 comunica alla Ditta la conferma della non sostanzialità della modifica, la richiesta di integrazione e la sospensione dei termini; tale nota è stata inviata per conoscenza anche agli altri Enti interessati (Comune di Cesiomaggiore, ARPAV Dipartimento provinciale di Belluno e ULSS Dipartimento di prevenzione - servizio igiene e sanità pubblica);
- con nota Prot. Prov. 25121 del 19/09/2024 la Ditta risponde alla richiesta di integrazioni;
- entro i termini assegnati non risulta pervenuto alcun parere da parte degli Enti interessati;

VISTE le seguenti garanzie finanziarie prestate della Ditta a garanzia dell'impianto:

- polizza fideiussoria n. 0691427518 stipulata con HDI Assicurazioni S.p.a. con scadenza in data 03/03/2030;
- polizza di Assicurazione Responsabilità Ambientale Insediamenti n. 1/57382/60/150731648 stipulata con Unipol Sai Assicurazioni;

RITENUTO che, per quanto di competenza, sulla base dell'istruttoria eseguita dai competenti Uffici e delle determinazioni degli Enti coinvolti, non sussistano motivi ostativi alla modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto n.18 del 03/03/2020 è opportuno sostituire la precedente autorizzazione con questo provvedimento;

AUTORIZZA

Art. 1) E' rilasciata alla ditta "Autodemolizione Vignaga srl Unipersonale" (di seguito denominata "Ditta"), con sede legale in Via Campedei 1 in Comune di Cesiomaggiore (BL), cod. fisc. e P. IVA 00938000254, la modifica dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e smi e del D.Lgs. 24/06/2003 n. 209 e smi, relativa a:

- autorizzazione all'esercizio del "centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso", (di seguito denominato "impianto"), sito in Via Campedei 1 in Comune di Cesiomaggiore, sull'immobile censito al fg. 54, map. n.383 e n.657;
- autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali dell'impianto.

Gli elaborati progettuali di riferimento per questa autorizzazione sono quelli richiamati all'art. 1 della Determinazione Costitutiva N. 414 del 21/03/2018 di approvazione del progetto di ampliamento e di modifica del "centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso, ad eccezione dell'elaborato denominato "layout organizzativo dell'impianto sc. 1:250 Tav. U - 09/10/2017", che è da intendersi sostituito dall'elaborato denominato "layout organizzativo aggiornato Tavola U - sc. 1:200 - 16/09/2024", che rappresenta il nuovo layout di riferimento dell'impianto e, allegato a questo provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2) Validità dell'autorizzazione

La modifica, autorizzata con il presente provvedimento, non apporta variazione alla durata di validità dell'autorizzazione che viene confermata in 10 (dieci) anni a partire dal rilascio dell'autorizzazione unica n. 18/2020 e pertanto con **scadenza al 02 marzo 2030**. Il presente provvedimento, a partire dalla data della sua emissione, annulla e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto n. 18 del 03/03/2020.

Ogni modifica dell'impianto è soggetta ad autorizzazione preventiva, da parte di questa Provincia, sia che si tratti di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata, sia che si tratti di modifica delle modalità di esercizio dell'impianto. Il rinnovo del presente provvedimento deve avvenire su istanza degli aventi titolo da presentarsi almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art. 3) Lay-Out organizzativo dell'impianto

Il nuovo lay-out organizzativo dell'impianto è rappresentato nell'elaborato denominato "Tav. U del 16/09/2024, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 4) Le tipologie e i quantitativi massimi istantanei dei rifiuti stoccati presso l'impianto sono riportati nella seguente tabella:

Rifiuti in ingresso:

CER	Descrizione	Quantità massima istantanea stoccabile (kg)
160104*	<i>Veicoli fuori uso</i>	80000

Rifiuti prodotti in seguito alla messa in sicurezza e demolizione dei veicoli:

CER	Descrizione	Quantità massima istantanea stoccabile (kg)
160106	<i>Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose</i>	250000
130205*	<i>oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati;</i>	
130208*	<i>altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione;</i>	900
160113*	<i>liquidi per freni;</i>	
140601*	<i>clorofluorocarburi, HCFC, HFC</i>	100
160114*	<i>liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose;</i>	
160115	<i>liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114*</i>	1500
160601*	<i>batterie al piombo</i>	4000
160107*	<i>filtri dell'olio</i>	500
160103	pneumatici fuori uso	5000
160117	metalli ferrosi	30000
160118	metalli non ferrosi	15000
160119	plastica	10000
160120	vetro	15000
160122	componenti non specificati altrimenti	30000
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807);	
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o	1000

	composti di metalli di transizione non specificati altrimenti	
--	---	--

Art. 5) AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO PIAZZALI

La Ditta è autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi, a scaricare, previo trattamento nel sistema di depurazione, le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dell'impianto nel corso d'acqua affluente del Torrente Viera, come identificato nella documentazione già di riferimento dell'autorizzazione emessa con Determinazione Costitutiva n. 414 del 21/03/2018.

Il sistema di trattamento delle acque è del tipo in continuo costituito da:

- pozzetto di prima raccolta;
- sezione di dissabbiatura statica;
- sezione di disoleazione statica;
- pozzetto finale;

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. **VALORI LIMITE DI EMISSIONE:** dovranno essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 - allegato 5 alla parte Terza D.Lgs. n. 152/06 - colonna "scarico in acque superficiali". I limiti tabellari in parola non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. **PUNTO DI PRELIEVO:** E' costituito da idoneo punto di prelievo, posto subito a valle del sistema di trattamento prima della miscelazione con acque di diversa origine. Al punto di prelievo assunto per la misurazione deve essere garantito l'accesso, in sicurezza, in ogni periodo dell'anno, anche all'autorità competente per il controllo.
3. **AUTOCONTROLLO:** la Ditta dovrà eseguire con cadenza annuale i controlli analitici sulle acque prelevate nel punto di prelievo di cui sopra, per la verifica del rispetto dei limiti tabellari previsti al precedente punto 1. L'anno di riferimento viene considerato da luglio a giugno. Le modalità di campionamento dovranno garantire la rappresentatività del campione. Copia dei certificati di analisi dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Provincia e ad ARPAV solo nel caso di superamento dei limiti.
4. **QUADERNO DI MANUTENZIONE:** la ditta dovrà provvedere alla tenuta e compilazione del quaderno di manutenzione del sistema di depurazione, con pagine numerate e riportando gli estremi di questa autorizzazione, allegando anche i certificati delle analisi periodiche effettuate. Detto quaderno deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di controllo e può coincidere con i quaderni di registrazione previsti dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000, di cui al successivo art. 7).
5. Lo svuotamento e la pulizia del sistema di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali devono essere svolti con cadenza almeno annuale.
6. La gestione dei rifiuti provenienti dal sistema di trattamento delle acque reflue è soggetta agli obblighi relativi agli adempimenti in materia di gestione rifiuti derivanti dal D.Lgs. 152/06 e smi.
7. I pezzi di ricambio depositati sugli scaffali presenti su porzione di piazzale non asservito dal sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento non devono contenere liquidi/fluidi e devono, comunque, essere costantemente protetti dalla pioggia dalla tettoia e dai teli impermeabili.

L'autorizzazione allo scarico s'intende rilasciata con l'obbligo dell'osservanza delle relative disposizioni normative in materia, in premessa richiamate. In particolare dovrà essere richiesta all'autorità di controllo una nuova autorizzazione preventiva allo scarico nel caso in cui l'attività sia trasferita in altro luogo ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a

ristrutturazione e/o intervengano variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque meteoriche di dilavamento. Eventuali modifiche all'impianto di trattamento oggetto di questa autorizzazione potranno essere sottoposte a quanto previsto dalla L. 33/85 e smi.

Art. 6) Garanzie finanziarie

Per il calcolo delle garanzie finanziarie previste dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014, la capacità massima istantanea di stoccaggio dell'impianto, intesa come somma dei quantitativi dei rifiuti di cui al precedente art. 4, è pari a 356000 kg per i rifiuti non pericolosi e 87000 kg per i rifiuti pericolosi. Il quantitativo di 87000 Kg di rifiuti pericolosi è calcolato conteggiando il CER 160115 tra i rifiuti pericolosi, come richiesto dalla Ditta.

La Ditta, **entro 30 giorni** dal ricevimento di questa autorizzazione, deve presentare alla Provincia l'adeguamento a questo provvedimento delle garanzie finanziarie già presentate, richiamate in premessa, in conformità a quanto previsto dalla DGRV 2721 del 29/12/2014. L'adeguamento può essere effettuato con appendice di precisazione alla polizza esistente, che recepisca il nuovo provvedimento oggetto di garanzia oppure mediante emissione di nuova polizza conforme al modello di cui all'Allegato B della sopra citata DGRV 2721/2014.

Art. 7) Prescrizioni per l'esercizio dell'impianto

La Ditta, nell'esercizio dell'impianto, è altresì tenuta, in conformità a quanto previsto dai DD.Lgss. 24/06/2003 n. 209 e 03/09/2020 n. 119 al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le caditoie dei piazzali dell'impianto, per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e l'adduzione delle stesse all'impianto di trattamento, devono essere mantenute in perfetta efficienza, integre e pulite; è vietato posizionare al di sopra di esse materiali che ne diminuiscono/impediscono la funzionalità; è vietato posizionare veicoli su aree non autorizzate e le cui caditoie di raccolta delle acque meteoriche non siano inviate all'impianto di trattamento;
- devono essere adottate idonee precauzioni per la lotta antilarvale contro zanzare e insetti molesti riguardo al materiale depositato all'aperto;
- le fasi di lavorazione devono avvenire esclusivamente nelle aree allo scopo destinate, come indicate negli elaborati tecnici del progetto approvato;
- **TEMPISTICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VEICOLO:**
In conformità a quanto previsto dai DD.Lgss. 24/06/2003 n. 209 e 03/09/2020 n. 119, **entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nell'impianto devono essere eseguite le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5, del D.Lgs. 24.6.2003, n. 209 e smi, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non sia ancora stato cancellato dal PRA.**
- le **operazioni di messa in sicurezza** devono prevedere le seguenti fasi:
 - rimozione degli accumulatori con neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite, stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possano fuoriuscire;
 - rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas eventualmente presenti, nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
 - rimozione o neutralizzazione di eventuali componenti che possono esplodere, quali airbag;
 - prelievo del carburante e suo stoccaggio a norma;
 - rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di oli, fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo

- fuori uso, a meno che essi non siano necessari per il reimpegno delle parti del veicolo. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e utilizzate idonee attrezature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- rimozione del filtro-olio, che deve essere privato dell'olio mediante scolatura; l'olio deve essere stoccati con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpegno;
 - rimozione e stoccaggio di eventuali condensatori contenenti PCB;
 - rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
- le operazioni di cui al precedente punto devono essere eseguite su aree impermeabilizzate, dotate di idonea copertura e di dispositivi di raccolta a tenuta degli eventuali sversamenti, anche accidentali;
 - nell'esercizio delle **operazioni di demolizione**:
 - devono essere rimossi preventivamente i componenti e i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - i materiali e i componenti pericolosi devono essere rimossi e separati in modo da non contaminare i successivi rifiuti eventualmente frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti devono essere eseguite in modo da non compromettere la possibilità del loro reimpegno, riciclaggio e recupero;
 - lo stoccaggio degli autoveicoli può avvenire in area scoperta solo qualora le modalità di gestione siano tali da non contaminare le acque meteoriche di dilavamento di dette aree e, comunque, purché sia presente una superficie con idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;
 - i settori di trattamento del veicolo fuori uso, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, devono essere dotati di apposita copertura;
 - i fluidi provenienti dai circuiti degli autoveicoli e le batterie devono essere stoccati in contenitori a tenuta, dotati di idoneo bacino di contenimento;
 - lo stoccaggio delle varie tipologie di oli deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di oli esausti e secondo le indicazioni del Consorzio raccolta e trattamento oli esausti;
 - è vietato miscelare, nelle sezioni di stoccaggio e nei serbatoi, rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
 - lo stoccaggio degli air-bags deve essere effettuato in maniera tale da evitare urti, anche accidentali, e comunque in modo da non presentare pericolo per l'incolumità delle persone;
 - tutti i contenitori (fusti, serbatoi, cisterne, vasche) destinati allo stoccaggio dei rifiuti dell'impianto, devono essere muniti di contrassegno esterno ben visibile, secondo la normativa vigente, che renda noto il loro contenuto indicando anche il codice EER e l'eventuale pericolosità. I contenitori devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I recipienti mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; i contenitori per rifiuti liquidi devono essere dotati di bacino di contenimento a norma;
 - per il rifiuto classificato con il codice 160122 ("componenti non specificati altrimenti"), individuato nel precedente elenco, è fatto obbligo alla Ditta di annotare sul registro rifiuti, nella corrispondente casella, alla voce "annotazioni", la specifica denominazione e descrizione;
 - a tutela di eventuali spandimenti di rifiuti, anche accidentali, devono essere mantenuti in perfetta efficienza tutti i sistemi di contenimento (bacini, vasche, pozzetti, etc.);
 - dovranno essere adottate, in ogni modo, tutte le misure necessarie a evitare un deterioramento, anche temporaneo o accidentale, delle situazioni igienico - sanitarie e

- ambientali preesistenti;
- la conduzione dell'impianto deve avvenire nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, secondo le specifiche degli elaborati di progetto e di gestione.

La Ditta deve accertare che i terzi ai quali affida i rifiuti per le successive operazioni di trasporto e/o trattamento e/o smaltimento, siano a ciò espressamente autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi.

Nella gestione amministrativa dell'impianto deve essere dato adempimento a quanto disposto dalla normativa vigente, in particolare per la tenuta e compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, i formulari di identificazione dei rifiuti, la dichiarazione in materia ambientale. I registri di carico e scarico dei rifiuti devono essere conservati in impianto per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione. Devono essere tenuti i quaderni di cui all'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000, per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria dell'impianto: detti registri devono essere vidimati da questa Provincia.

Devono essere inoltre osservati, per quanto applicabili:

- la circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 recante *"Linee guida per la gestione degli stocaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;
- il Decreto Legge n. 113 del 04/10/2018, convertito con modificazioni con Legge 01/12/2018, n. 132, recante disposizioni in materia di piani di emergenza interna ed esterna degli impianti che esercitano attività di stoccaggio e lavorazione rifiuti;
- la circolare del Ministero dell'Ambiente n. 2730 del 13/02/2019 recante *"Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 - prime indicazioni per i gestori degli impianti"*.

Art. 8) Disposizioni finali

La presente autorizzazione s'intende rilasciata con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni normative in premessa richiamate, ivi comprese quelle del DPR n. 445/2000 sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

- Si ricorda alla Ditta che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche del Comune di Cesiomaggiore. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni, certificazioni e/o nullaosta di competenza di altri Enti ed organismi, ove necessario, con particolare riferimento al Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco;
- Questa autorizzazione non sostituisce il certificato di agibilità dell'opera.
- La sorveglianza urbanistico-edilizia compete al Comune di Cesiomaggiore, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 380/2001;
- Al Comune stesso, in particolare, si ricordano gli adempimenti a proprio carico, previsti dagli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. e dalla normativa in materia di rumore.

L'impianto deve essere gestito da un tecnico responsabile, il cui nominativo è stato comunicato dalla Ditta con nota datata 23/04/2018, acquisita al prot. prov.le n. 16585 del 27/04/2018.

Ogni eventuale variazione del nominativo del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata ad ARPAV-DAP di Belluno, alla Provincia e al Comune di Cesiomaggiore.

Per l'esercizio dell'impianto la Ditta ha l'obbligo di:

- rispettare e/o indennizzare i diritti e gli interessi in qualunque modo acquisiti o preesistenti da soggetti pubblici o privati nell'area interessata;
- garantire in ogni fase di utilizzo dell'impianto la sicurezza per la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente circostante;
- lasciare indenne la Provincia di Belluno da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dai lavori e dall'esercizio dell'impianto.

Qualora la Ditta intenda procedere alla chiusura, anche parziale, dell'impianto dovrà adempiere a quanto previsto nel piano di ripristino ambientale presentato e a quanto di seguito elencato:

- smaltimento di tutti i rifiuti presenti presso l'impianto;
- bonifica di tutti i contenitori (silos, containers, serbatoi, cisterne, ecc.) adibiti alla raccolta dei rifiuti e dei bacini di contenimento, con corretto smaltimento degli eventuali reflui;
- bonifica di tutti i pozzetti, vasche e tubazioni a servizio dell'insediamento produttivo e corretto smaltimento dei rifiuti ottenuti;
- smaltimento a norma di qualsiasi altro rifiuto, liquido o solido, compresi quelli derivanti dalla chiusura dell'impianto.

Art. 9) Inosservanza prescrizioni e sanzioni

Per motivi d'interesse pubblico nonché per l'inosservanza delle disposizioni di legge e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa e le procedure di cui al D.Lgs. 152/06 e smi.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, nonché le competenze poste in carico ad altri Enti, rimanendo inoltre indenne e sollevata l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità per inconvenienti o danni cagionati a terzi.

Si ricorda l'obbligo del rispetto della normativa ambientale ed urbanistica, comunale, regionale e nazionale, vigente in materia.

Art. 10) Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento, nel caso ciò si renda necessario, anche a seguito di modifiche normative introdotte nella materia, nonché in relazione agli adempimenti derivanti dalle previsioni normative indicate anche nel piano di tutela delle acque e dalle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. La Ditta è tenuta comunque al rispetto delle modifiche normative a decorrere dalla loro entrata in vigore nelle more dell'adeguamento del provvedimento di autorizzazione.

Art. 11) Avverso questo provvedimento può essere promossa azione di annullamento entro sessanta giorni avanti al TAR del Veneto (ricorso giurisdizionale) ovvero entro 120 giorni avanti al Capo dello Stato (ricorso amministrativo).

Art. 12) Questo provvedimento, è rilasciato in bollo, ai sensi del D.P.R. 642/72 e smi. Gli obblighi del rilascio in bollo sono adempiuti con annullamento della marca n. identificativo: 01221007201599 del 19/06/2024, pari al valore di 16,00 Euro.

Copia di questo provvedimento è trasmesso al SUAP Feltrino per l'inoltro alla Ditta, al Comune di Cesiomaggiore, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno, all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all'ARPAV Area Tecnica e Gestionale U.O. Economia Circolare e Ciclo di Rifiuti, EoW e Sottoprodotti di TV, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Belluno, alla Regione Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e al Settore Acque, Ambiente e Cultura - Servizio Ecologia della Provincia di Belluno.

Il Dirigente
dott.ssa Antonella Bortoluzzi

SCHEMA ATTO		
Settore competente	ACQUE, AMBIENTE, CULTURA	Pec: ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it
Servizio competente	ECOLOGIA	
Dirigente responsabile	ANTONELLA BORTOLUZZI	e.mail: a.bortoluzzi@provincia.belluno.it
Responsabile del procedimento	FRANCO FIAMOI	e.mail: f.fiamoi@provincia.belluno.it
Responsabile dell'istruttoria	GIULIA TITTON	e.mail: g.titton@provincia.belluno.it

